



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**ORIGINALE**

---

**OGGETTO:** Integrazione Regolamento TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale n.11 del 23.09.2014.

---

L'anno **duemilaventidue** giorno **dodici** del mese di **marzo** alle ore **9:22** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Campo Calabro e anche in modalità di cui alla DPCC n. 6544 del 18 maggio 2021, si è riunito in seduta pubblica straordinaria e urgente di 1<sup>a</sup> convocazione il Consiglio Comunale, con avvisi scritti in data 10.03.2022 prot. 3115, notificati dal messo comunale come da sua dichiarazione. All'appello nominale il Consiglio risulta composto come appresso:

<b><u>COGNOME E NOME</u></b>	<b><u>Presente</u></b> <b>(si - no)</b>
<b>1. AGOSTINO FRANCESCO (PRESIDENTE)</b>	<b>SI</b>
<b>2. REPACI ROCCO ALESSANDRO (SINDACO)</b>	<b>SI</b>
<b>3. BARRESI GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>
<b>4. LOFARO ALESSANDRA</b>	<b>SI</b>
<b>5. IDONE ALBERTO</b>	<b>SI</b>
<b>6. CHIRICO GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>
<b>7. IDONE MIRIAM NOEMI</b>	<b>NO</b>
<b>8. SCARPELLI ANTONINO</b>	<b>SI</b>
<b>9. MANDICA GIUSEPPE MARIA</b>	<b>SI</b>
<b>10. BUDA GIUSEPPE</b>	<b>NO</b>
<b>11. IDONE DOMENICO</b>	<b>SI</b>
<b>12. SCOPELLITI ANTONINO</b>	<b>NO</b>
<b>13. CALANDRUCCIO ALESSANDRA</b>	<b>SI</b>
<b>PRESENTI N. 10</b>	<b>ASSENTI N. 03</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Agostino Francesco.

Il Presidente preliminarmente comunica che è stata presentata richiesta di riprese audio visive dell'odierna seduta di Consiglio Comunale.

**IL PRESIDENTE**

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N. 10 su N. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica l'adunanza è legale.

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 il Responsabile in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il Responsabile dell'Area Economica in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere favorevole  
DICHARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto indicato.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno: "Integrazione Regolamento TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale n.11 del 23.09.2014" Il Sindaco illustra la proposta: come già anticipato nel DUP, oggi proponiamo all'esame del Consiglio Comunale l'integrazione del regolamento TARI con l'art.38 bis che introduce agevolazioni ed esenzioni del tributo, nei limiti di un apposito stanziamento di bilancio, per i nuovi residenti nel Comune di Campo Calabro e per coloro che hanno costituito un nuovo nucleo familiare e l'art.38 ter a favore delle imprese artigianali, commerciali e servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale, per favorire e promuovere lo sviluppo economico di Campo Calabro, espressione dell'attenzione necessaria alle prospettive future del nostro paese. Abbiamo avuto un'esperienza con la scontistica TARI legata al COVID 19 molto deludente. A fronte di € 40.000 di contributo abbiamo ricevuto richieste di rimborso TARI pari a meno di €1.000,00; quindi a nostro avviso si tratta di rovesciare la prospettiva, per dare la possibilità alle persone di percepire una sorta di premialità che contribuisca allo sviluppo della nostra comunità, mediante l'apertura di imprese o scegliendo di risiedere a Campo Calabro e quindi attivare un circolo virtuoso. Sono tutte misure per lo sviluppo del territorio. Pertanto proponiamo l'approvazione dell'integrazione del regolamento Tari con l'introduzione degli artt. 38 bis e 38.ter.

Chiede e ottiene la parola la Consigliera Alessandra Calandruccio: la rimodulazione del carico tributario è uno degli adempimenti che ho sempre sollecitato all'Amministrazione. Prendo atto dello sforzo fatto sebbene a fine mandato e preannuncio il mio voto favorevole, fermo restando che mi riservo ogni altra considerazione in sede di approvazione di bilancio di previsione. In merito alla scontistica TARI legata al COVID 19 a mio parere si sarebbe dovuto allungare il lasso temporale per presentare l'istanza al fine di consentire alla popolazione di prendere coscienza dell'opportunità; preannuncio il mio voto favorevole ai punti posti all'o.d.g. 2, 3 e 4.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Domenico Idone: pagare le tasse è un dovere; tuttavia manifesto la mia perplessità sulla mancata entrata conseguente alla proposta e se ciò possa determinare un danno erariale.

Replica il consigliere Giuseppe Barresi: la misura va incontro alle nuove attività commerciali e ai nuovi nuclei familiari nei limiti dello stanziamento di bilancio pari ad una quota annuale di euro 10.000 determinata sulla base di una stima fatta su parametri certificati dal revisore dei conti dal responsabile dell'area economico finanziaria e dal responsabile ufficio tributi. La proposta è anche dotata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

Replica il Sindaco R.A. Repaci: la normativa dà la possibilità di prevedere esenzioni e riduzioni ed in tal senso mi sento di rassicurare i colleghi consiglieri. In merito a quanto osservato dalla consigliera Alessandra Calandruccio replica che l'avviso relativo alla scontistica TARI Covid-19 è stato consultato sui social 2400 volte, ne abbiamo il report, ma non ha prodotto che scarsi effetti. Quindi non è un fatto di diffusione dell'opportunità quanto la dimostrazione che i sussidi a pioggia sono poco utili e per nulla percepiti. Abbiamo necessità di misure di sistema diversamente orientate, come queste che proponiamo. Inoltre voglio comunicare che avremo un abbattimento della tariffa TARI perché rispetto alle previsioni spenderemo circa € 33.000 in meno che saranno spalmati in diminuzione sull'intero ruolo TARI perché abbiamo avuto un miglioramento della tariffa di Città Metropolitana dovuta al fatto che siamo riusciti ad entrare nella seconda fascia, l'auspicio è quello di migliorare ancora e di rientrare nella prima fascia. Infine rendo noto che abbiamo partecipato al bando PNRR per il miglioramento della raccolta differenziata e se riusciremo a passare al sistema IOT metodo che spinge l'utente a selezionare i diversi tipi di materiali, differenziandoli appunto, in modo da ridurre al minimo la quantità dei rifiuti residui da smaltire, ridurremo la relativa tassazione e ciascuno pagherà solo ciò che smaltirà come rifiuti indifferenziati.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO**

- che l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

#### VISTI

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*”;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “*Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

#### ESAMINATO

- lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

#### RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

*successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

#### DATO ATTO

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

#### ACQUISITI

- sulla presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, verbale n.2 del 16.02.2022, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

#### RITENUTO

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione delle integrazioni con l'aggiunta dell'art. 38 bis di cui al regolamento della TARI emesso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/09/2014 relative all'esenzione dal Tributo - utenze domestiche - per i nuovi residenti al Comune di Campo Calabro o per coloro che hanno

contratto nuove famiglie al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

RITENUTO

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione delle integrazioni con l'aggiunta dell'art. 38 ter di cui al regolamento della TARI emesso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/09/2014 relative all'esenzione dal Tributo - utenze non domestiche - al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

**VISTO** il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs.n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le integrazioni al regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), mediante l'aggiunta dell'articolo 38 bis e 38 ter (Allegato A), che unito alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal **1° gennaio 2022**;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. di delegare la Responsabile a provvedere ad inviare per via telematica il presente atto, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi legalmente espressi dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**AREA AMMINISTRATIVA**

Regolarità tecnica e attestazione regolarità e  
correttezza azione amministrativa

**FAVOREVOLE**

F.to:Napolitano Francesca

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Regolarità contabile**

**FAVOREVOLE**

F.to:Dott. Domenico Romeo

---

**IL PRESIDENTE**

F.to:Agostino Francesco

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **21.03.2022**.

**Il messo comunale**

F.to: Nicolo' Francesco

---

**ESITO DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione:

**E' DIVENUTA ESECUTIVA** essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;

**E' DIVENUTA ESECUTIVA** a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale ( art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to:Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito

C.C. n.3/2022